SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi delle società autorizzate alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici, aggiornati al 31 dicembre 1993.

93A0345

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 gennaio 1994, n. **63.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1993, N. 480.

All'articolo 1, comma 1, capoverso 3, le parole: «uno stabilimento di frazionamento e di produzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1993

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3408):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della sanità (GARAVAGLIA) il 29 novembre 1993.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 29 novembre 1993, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° dicembre 1993.

Esaminato dalla XII commissione il 15, 16, 17 dicembre 1993.

Esaminato in aula il 25 gennaio 1994 e approvato il 26 gennaio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1821):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità) in sede referente, il 26 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1994.

Esaminato dalla 12ª commissione il 27 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 1994.

94G0083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio provinciale di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Reggio Calabria, a seguito delle dimissioni del presidente e dei componenti la giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Reggio Calabria è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Stranges è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia suddetta fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Reggio Calabria si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal presidente e dai componenti la giunta, in data 11 ottobre 1993.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 29 ottobre, 24 novembre e 10 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Considerata la carenza del suddetto consiglio provinciale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Reggio Calabria ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Renato Stranges.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rieti, a causa delle dimissioni presentate da ventinove consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rieti è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Nardone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rieti — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 dicembre 1993, da ventinove consiglieri.

Il prefetto di Rieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2349/13.1.59 Gab. del 16 dicembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rieti ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Nardone.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceccano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ceccano (Frosinone), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Egidio Di Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 ottobre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 30 ottobre, 20 e 24 novembre, 11, 16 e 18 dicembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceccano (Frosinone) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Egidio Di Meo.

Roma, 10 gennaio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A0503

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 gennaio 1994.

Approvazione del programma per l'organizzazione di iniziative promozionali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti di pesca e acquicoltura nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA

Visto l'art. 26 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1982 sulle modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla suddetta legge;

Visto il quarto Piano triennale della pesca e dell'acquicoltura 1994-1996, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993;

Visti le indicazioni ed i dati forniti dalle associazioni di produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi;

Ritenuto che occorre provvedere — in conformità alle strategie di intervento complessivamente delineate nel quarto Piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura per il triennio 1994-1996 — all'organizzazione di iniziative promozionali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti di pesca e di acquicoltura nazionale rispetto a quelli di importazione ed alla conoscenza da parte del consumatore delle differenze qualitative e nutrizionali tra i due prodotti;

Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 10 gennaio 1994, ha reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

È approvato l'unito programma per l'organizzazione di iniziative promozionali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti di pesca e di acquicoltura nazionale rispetto a quelli di importazione ed alla conoscenza da parte del consumatore delle differenze qualitative e nutrizionali tra i due prodotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il direttore generale: AMBROSIO

CAMPAGNE PROMOZIONALI

Art. 26 della legge n. 41/1982

1) Iniziative promozionali finalizzate alla valorizzazione dei prodotti di pesca e di acquicoltura nazionale rispetto a quelli di importazione ed alla conoscenza da parte del consumatore delle differenze qualitative e nutrizionali tra i due prodotti.

Premessa e obiettivi.

Il quarto Piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre per il triennio 1994-1996, adottato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con decreto 22 dicembre 1993, fornisce chiare ed univoche indicazioni per la utilizzazione della quota di risorse finanziarie assegnate alle iniziative promozionali secondo un disegno unitario che — compendiando l'attività di comunicazione in un unico processo — eviti dispersioni, massimizzando l'efficacia degli investimenti.

Tale unitarietà di contenuti deve consentire il raggiungimento dell'obiettivo finale della valorizzazione dei prodotti di pesca nazionale rispetto a quelli d'importazione e della conoscenza da parte del consumatore delle differenze qualitative e nutrizionali tra i due prodotti.

In questo obiettivo strategico di fondo trova la sua naturale collocazione l'esigenza di rimuovere con urgenza le conseguenze negative sul consumo dei prodotti ittici provocate dal forte incremento delle importazioni sia di prodotto destinato al consumo finale che della materia prima destinata all'industria di trasformazione.

A causa dell'aumento della domanda da parte dei consumatori la dipendenza dall'estero ha ormai raggiunto il 63% e si può ritenere che in uno scenario di accentuata dinamicità dei commerci internazionali non si possono non avere anche forti implicazioni per le imprese di pesca italiane.

Si va delineando tra l'altro anche una modifica delle politiche commerciali da parte delle società di importazione. Queste, infatti, offrono un mix di specie non limitate a quelle di acquicoltura o a quelle che possono sostituire il prodotto locale, come accedeva in precedenza.

Il prodotto di importazione registra, inoltre, prezzi inferiori rispetto al prodotto interno. Tale differenza a sfavore del prodotto italiano trova giustificazione negli elevati costi unitari di produzione, dovuti alla caratteristica prevalentemente costiera della pesca italiana rispetto a quella industriale delle flotte operanti in oceano. D'altra parte il prodotto nazionale ha caratteristiche qualitative ed organolettiche di molto superiori al prodotto di importazione.

La progressiva tendenza al consumo del prodotto di importazione ha determinato una tendenza, altrettanto progressiva, al livellamento dei prezzi all'ingrosso con ovvia pressione nei confronti dei margini di profitto delle imprese di pesca.

Quindi anche in presenza di una forte e crescente domanda, esercitata dai consumatori, si nota un peggioramento delle redditività delle imprese di pesca e, dunque, dei redditi dei pescatori.

Le indicazioni dei ceti produttivi interessati rispecchiano pienamente queste finalità che si appalesano, peraltro, conformi alle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca della Comunità europea, che ritengono compatibili con il mercato comune le azioni e gli strumenti di comunicazione in favore di un determinato prodotto, purché non volti a favorire i prodotti di una o più imprese specifiche.

Strategia.

La strategia di comunicazione deve conseguentemente essere incentrata sulle caratteristiche di freschezza ed organolettiche proprie del prodotto nazionale.

Bisogna determinare nel consumatore da un lato la convinzione che il maggior costo del prodotto corrisponde ad indubbia superiorità qualitativa e dall'altro la certezza sulla provenienza e quindi sulla freschezza dello stesso prodotto ittico.

È da notare che, tra gli obiettivi del quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura, oltre alla necessità di procedere alla concentrazione della produzione interna ed al rafforzamento delle strutture di conservazione, è ricompresa anche la valorizzazione della successiva distribuzione del pescato con eventuale marchio collettivo che ne indichi la provenienza. Ciò a tutela sia del consumatore che dello stesso produttore.

Inoltre, al fine di favorire l'ampliamento del mercato delle cooperative italiane di produzione (ed in genere dei produttori italiani) è strategicamente necessaria l'acquisizione di segmenti di mercato attualmente serviti dall'importazione (mense aziendali e grandi comunità).

Il consumatore.

Il mutamento degli stili di vita, così come evidenziato da molteplici ricerche, mostra uno spostamento degli interessi del consumatore verso prodotti che appaiono «salutisti» con elevate qualità nutrizionali e con marchi che ne accertino la qualità e l'origine.

L'immagine del prodotto ittico risente di alcune inefficienze del processo di distribuzione e quindi delle conseguenti difficoltà di accertamento della provenienza e del grado di freschezza dello stesso. In quest'ottica vanno sostenute, in un'azione sinergica con la campagna promozionale, gli sforzi delle associazioni nazionali cooperativistiche per progetti specifici.

È indubbio che il messaggio promozionale influisce enormemente sulle scelte del consumatore che è sempre meno disposto all'acquisto di prodotti sconosciuti. Questa diffidenza è accentuata dal fatto che non esiste nessun organismo che tranquillizzi sull'effettiva origine del prodotto.

Bisogna quindi offrire al consumatore elementi obiettivi di valutazione della qualità dei prodotti ittici su corrette basi nutrizionali e su indicazioni certe circa la provenienza.

Da quanto sopra emerge un fattore che potrebbe essere definito «psicologico», legato ad un sentimento di fiducia. Esiste cioè nel consumatore un elemento di fiducia sulla freschezza e sulla provenienza del prodotto, che viene supposta a lui vicina, capace di determinare un maggior consumo alimentare di pesce

L'obiettivo è, quindi, di realizzare un momento comparativo fra pesce italiano (e per questo pescato «vicino»), più fresco e meglio controllato, e pesce non meglio individuabile per zona di provenienza.

Si punterà in tal modo a sollecitare l'interesse di un pubblico eterogeneo, cercando di allargare la domanda anche a settori di mercato serviti, fino ad oggi, dall'importazione.

Da quanto sopra emerge al necessità di una campagna promozionale che tenda a sostenere lo sforzo delle cooperative di pesca (e dei produttori in genere) diretto alla valorizzazione del prodotto interno ed alla salvaguardia dei margini di profitto delle imprese di pesca.

La distribuzione.

Parallelamente alle azioni sul consumatore, andranno realizzate iniziative promozionali sulla distribuzione, finalizzate ad un incremento dell'offerta di prodotto ittico nazionale e alla costante e conveniente reperibilità dello stesso, onde evitare che gli sforzi pubblicitari vengano annullati dalle difficoltà di reperimento del prodotto.

Presso la grande distribuzione si protranno prevedere manifestazioni promozionali allestite con adeguato materiale pubblicitario ed eventuali stands di degustazione presso i maggiori supermercati.

Andrà anche predisposto del materiale informativo da distribuire nei punti vendita tradizionali.

Conclusioni.

La campagna promozionale coprirà un arco temporale di trentasei mesi e sara articolata in tre fasi — distinte sul piano operativo — ma concettualmente unitarie, della durata di dodici mesi ciascuna.

La disponibilità finanziaria, prevista dal piano e ammontante al 7% dell'intero stanziamento, sarà ripartita in ragione del 5% per l'effettuazione della campagna istituzionale e del 2% per specifici progetti, presentati dalle associazioni nazionali di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge n. 41/1982. Tale ultima percentuale sarà in ogni caso garantita per gli anni 1995 e 1996; per il 1994 lo sarà a seguito della possibilità di utilizzazione dei fondi previsti in tabella *A* della legge finanziaria per il 1994.

La retribuzione dell'agenzia che curerà la campagna non dovrà in ogni caso superare la percentuale del 15%, calcolata sugli investimenti effettuati, ad eccezione delle iniziative specifiche, inserite nel piano mezzi, ma non curate direttamente dall'agenzia stessa.

94A0510

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Messina n. 20731 del 26 novembre 1993 con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dello stesso;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 6 E 7 DICEMBRE 1993

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A0508

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 gennaio 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Gioiosa della Valsesia» di Quarona Sesia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 12 ottobre 1993 con la quale la società Acque oligominerali Valverde S.r.l., con sede in Quarona Sesia (Vercelli), ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi «Gioiosa della Valsesia» che sgorga da una sorgente ubicata nell'ambito della concessione mineraria Valverde nel comune di Quarona Sesia;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della IV sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 novembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici» e «Può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 10 gennaio 1994

p. *Il Ministro:* SAVINO

94A0509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 29 ottobre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art. 41, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di lettere e filosofia, è inserito l'insegnamento di filologia classica in luogo di quello di filologia greca e latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 7 dicembre 1993

Il rettore: CRESCENTI

94A0511

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 1° aprile 1992;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

L'art. 113 è soppresso e sostituito dagli articoli sotto indicati con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 113 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma, è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 114 (*Ordinamento didattico*). — Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativi all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A*. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:
fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA *B*. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:
fisiologia umana;
semiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:
linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:
logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extra ospedalieri.

II Anno - I semestre:

AREA *C*. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, della audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:
fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:
foniatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:
patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:
semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:
linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativ effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in se ambulatoriali e territoriali.

II Anno - II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:
semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:
neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazi verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):
riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages forma da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ec servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzi progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

AREA *D*. Patologia della comunicazione, tecni logopediche, semeiotiche e riabilitative; i princip sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenz nella pratica degli atti professionali specifici: osserva ne, valutazione, programmazione, attuazione e veri del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica d comunicazione II:
patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:
riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiolog
audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:
pedagogia;
sociologia.

D.5 Attività di tirocinio guidato e stages formativi: effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in ser ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva responsabilità professionale.

III Anno - II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:
semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:
psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 115 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine dei triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 20 ottobre 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

94A0463

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 26 gennaio 1993, senato accademico seduta del 22 marzo 1993, consiglio di amministrazione seduta del 27 aprile 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 giugno 1993;

Vista la ministeriale del 6 settembre 1993, prot. 2894;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 108 del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero, che comprende diverse aree didattiche, viene così modificato:

nell'area italianistica la disciplina «letteratura del Rinascimento» viene modificata in «letteratura italiana del rinascimento»;

nell'area delle scienze storico-culturali la disciplina «storia e filologia siciliana» viene modifica in «letteratura e filologia siciliana».

Palermo, 2 novembre 1993

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

94A0462

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 25 febbraio 1993, senato accademico seduta del 22 marzo 1993, consiglio di amministrazione seduta del 27 aprile 1993);

Vista la ministeriale n. 4244 del 16 settembre 1992;

Visto il decreto rettorale n. 1735 del 10 maggio 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 giugno 1993;

Vista la ministeriale del 6 settembre 1993, prot. 2977;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 51 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 52. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme vigenti in materia.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno.

Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta,suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma ciascun corso di lezione prevede sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi in cui è prevista una prova di esame unica per i due corsi della stessa area.

I corsi comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il consiglio di corso di laurea e il consiglio della facoltà, per le rispettive competenze stabiliscono anno per anno le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree e le propedeuticità dei corsi e degli esami.

In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi.

Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezioni e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella, indicando le eventuali propedeuticità dei corsi e degli esami.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali di cui alle aree sottoindicate:

A) Area matematica (240 ore totali):
istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea anno per anno ed indicati nel manifesto degli studi.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori rispettivi, se svolti per necessità didattiche in due semestri successivi, comportano l'esame relativo una volta seguiti ambedue i corsi.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di avere appreso almeno una lingua straniera moderna (preferibilmente lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi.

La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dal preside della facoltà.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi. Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede. Ogni indirizzo si articola in orientamenti, caratterizzati da più specifici contenuti scientifico-culturali e applicativi. Per ciascun anno accademico il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre e deliberare l'attivazione di uno o più orientamenti per ogni indirizzo, indicando nel manifesto annuale degli studi, in aggiunta alle discipline fondamentali di indirizzo e di orientamento, i corsi opzionali caratterizzanti l'orientamento prescelto che lo studente è tenuto a scegliere tra quelli proposti. Lo studente sceglie l'indirizzo e l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno di corso.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce, con proprio atto deliberativo, la propedeuticità dei corsi fondamentali di indirizzo e di orientamento.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

Indirizzo chimica fisica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);
2) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
3) chimica fisica (quarto corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo chimica organica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);
2) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
3) chimica organica (quarto corso);
4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo chimica inorganica

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);
2) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
3) chimica inorganica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Gli insegnamenti non obbligatori sono:

biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica degli alimenti;
biochimica industriale;
biocristallografia;
biologia cellulare;
biologica generale;
biomateriali;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica analitica clinica;
chimica analitica degli inquinanti;
chimica analitica dei processi industriali;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
chimica analitica separativa;
chimica analitica strumentale;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica bromatologica;
chimica computazionale;
chimica degli alimenti;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica dei processi biotecnologici;
chimica del restauro;
chimica dell'ambiente;

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle macromolecole;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologia dei polimeri;
chimica elettroanalitica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica della catalisi;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica industriale;
chimica inorganica industriale;
chimica merceologica;
chimica metallorganica;
chimica organica fisica;
chimica organica industriale;
chimica per la conservazione dei beni culturali;
chimica supramolecolare;
chimica teorica;
cristallochimica;
didattica della chimica;
elettrochimica;
elettrochimica applicata;
fotochimica;
genetica;
geochimica;
laboratorio di chimica delle macromolecole;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
metodi analitici in chimica industriale;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi matematici e statistici;
microbiologia generale;
mineralogia;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
radiochimica;
recupero e riciclo dei materiali;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
sintesi e tecniche speciali organiche;
spettroscopia molecolare;
stereochimica;
storia della chimica;
strutturistica chimica;
termodinamica chimica;
trattamento chimico dei rifiuti.

Per le prove di accertamento uniche, previste per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo e orientamento del biennio, il preside della facoltà costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto.

Corsi opzionali: potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati nell'apposito elenco delle discipline attivate pubblicato annualmente dalla sede.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo od orientamento diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dal consiglio di corso di laurea e superato i relativi esami.

Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, e nell'esposizione di una dissertazione (tesina) a carattere compilativo.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito e dell'eventuale orientamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 novembre 1993

Il rettore: GULLOTTI

94A0461

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della produzione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, che ha ulteriormente modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della produzione animale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 settembre 1992, n. 4347;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1993;

Viste le deliberazioni degli organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 135, titolo XI, relativo alla facoltà di agraria, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 135.

All'art. 136, titolo XI, relativo alla facoltà di agraria viene inserita la denominazione «Corso di laurea in scienze agrarie»; al primo comma viene soppressa la dicitura «Alla facoltà sono annessi:» e viene sostituita dalla seguente: «Sono annessi:».

Dopo l'art. 146, titolo XI, relativo alla facoltà di agraria, vengono inseriti i nuovi articoli 147 e 148, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

TITOLO XI

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 135. — La facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie e la laurea in scienze della produzione animale.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di cinque anni divisi in un biennio, e in un triennio di applicazione articolato nei seguenti tre indirizzi: «produzione vegetale», «tecnico economico» e «zootecnico». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

La durata del corso di laurea in scienze della produzione animale è di anni cinque ed è svolto con il concorso della facoltà di medicina veterinaria.

La facoltà di agraria rilascia inoltre i seguenti diplomi universitari:

A) Diploma universitario «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - orientamento «Gestione e conservazione dell'ambiente» - sede di Perugia.

B) Diploma universitario «Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura» - orientamento «Scienza del territorio» - sede di Città della Pieve.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 147 *(Corso di laurea in scienze della produzione animale)*.

DISCIPLINE OBBLIGATORIE:

1) agronomia generale e coltivazioni;

2) anatomia degli animali domestici;

3) avicoltura;

4) biochimica;

5) biomatematica;

6) botanica;

7) chimica;

8) coltivazione e conservazione dei foraggi;

9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;

10) economia e politica agraria;

10.5) elementi di fisica (sem.);

11.5) estimo ed amministrazione delle imprese agrozootecniche;

12.5) fisiologia degli animali domestici;

13.5) fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

14.5) genetica;

15.5) igiene veterinaria;

16.5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

17.5) istituzioni di economia e di statistica agraria;

18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (sem.);

19) microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

21) nutrizione ed alimentazione animale;

22) patologia generale comparata;

22.5) valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica (sem.);

23.5) zooeconomia;

24) zoologia (sem.);

25) zootecnica speciale I;

26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopra indicate possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare con il medesimo peso didattico complessivo.

LINGUA STRANIERA.

Accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima della presentazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

ORIENTAMENTI.

Il completamento della carriera didattica dello studente è articolato in «orientamenti» autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalle facoltà.

La facoltà, nel predisporre gli orientamenti, indicherà, di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

LAUREA.

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in «Scienze della produzione animale».

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.

A

Acquacoltura

Agronomia generale e coltivazioni

Agronomia montana

Agronomia tropicale e subtropicale

Allevamento degli animali da affezione

Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)

Allevamenti ovi-caprini

Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)

Analisi dei sistemi agro-zootecnici

Anatomia degli animali domestici

Anatomia e fisiologia delle specie ittiche

Apicoltura

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale

Aridocoltura

Avicoltura

B

Biochimica

Biochimica applicata

Biofisica

Biologia generale

Biologia molecolare

Biometria zootecnica

Biomatematica

Biotecnologie agrozootecniche

Botanica

Botanica sistematica

C

Chimica

Chimica analitica e strumentale

Chimica generale ed inorganica

Chimica lattiero-casearia

Chimica organica

Citogenetica zootecnica

Coltivazioni arboree

Coltivazione e conservazione dei foraggi

Commercio internazionale dei prodotti agricoli

Coniglicoltura

Controllo sanitario dei prodotti animali

Cooperazione ed associazionismo in agricoltura

Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

D

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali

Diritto agro-zootecnico

E

Ecologia zootecnica

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura

Economia del mercato dei prodotti zootecnici

Economia della produzione ittica

Economia e politica agraria

Edilizia zootecnica

Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria

Elementi di fisica

Elementi di patologia aviare

Elementi di patologia bovina

Elementi di patologia ovi-caprina

Elementi di patologia suina

Endocrinologia degli animali

Entomologia ed aracnologia veterinaria

Ergotecnica ed infortunistica

Estimo ed amministrazione delle imprese agro-zootecniche

Etnografia e demografia zootecnica

Etologia zootecnica

F

Farmacologia e tessicologia veterinaria

Foraggicoltura intensiva

Foraggicoltura mediterranea

Fisioclimatologia zootecnica

Fisiologia degli animali domestici

Fisiopatologia degli animali domestici

Fisiopatologia della nutrizione animale

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

G

Genetica

Genetica quantitativa

I

Idrologia ai fini ittici

Idronomia ittica

Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Igiene delle carni e dei prodotti derivati

Igiene e controllo dei prodotti della pesca

Igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Igiene veterinaria

Igiene zootecnica

Immunologia

Immunogenetica zootecnica

Impiantistica ittica

Informatica applicata ai sistemi zootecnici

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Istituzioni di economia e di statistica agraria

Istituzioni di entomologia agraria

Istituzioni di patologia vegetale

Ittiocoltura intensiva

L

Legislazione zootecnica ambientale e mangimistica

Lingua francese

Lingua inglese

Lingua russa

Lingua spagnola

Lingua tedesca

Lotta alle malerbe

M

Malattie parassitarie

Meccanica agraria

Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica

Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura

Metodologia statistica e sperimentale

Microbiologia degli alimenti di origine animale

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia delle acque

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali

Microbiologia lattiero-casearia

Microbiologia veterinaria

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

Molluschicoltura e crostaceicoltura

N

Nutrizione ed alimentazione animale

O

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche

Organizzazione del lavoro nelle imprese agrozootecniche

P

Parassitologia veterinaria

Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali

Patologia generale comparata

Politica agraria della Comunità economica europea

Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti

Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

R

Residui ed additivi alimentari

Ricerche di mercato in agricoltura

S

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

T

Tecnica agronomica dell'irrigazione

Tecnica della conservazione dei foraggi

Tecnica degli impinati di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnica mangimistica

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia dei prodotti agricoli

Tecnologia dei prodotti avicoli

Tecnologia dei prodotti ittici

Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni suine

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

V

Vallicoltura

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica

Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Z

Zooeconomia

Zooinformatica gestionale

Zoologia

Zootecnica montana

Zootecnica speciale I

Zootecnica speciale II

Zootecnica tropicale e sub-tropicale

ELENCO DELLE PREDETTE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI.

Area n. 1 - Discipline propedeutiche:

biochimica;

biofisica;

biologia generale;

biologia molecolare;

biomatematica;

botanica;

botanica sistematica;

chimica;

chimica generale ed inorganica;

chimica organica;

elementi di fisica;

genetica;

lingua francese;

lingua inglese;

lingua russa;

lingua spagnola;

lingua tedesca;

metodologia statistica e sperimentale;

zoologia.

Area n. 2 - Agronomia:

agronomia generale e coltivazioni;

agronomia montana;

agronomia tropicale e sub-tropicale;

alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna);

aridocoltura;

coltivazioni arboree;

coltivazione e conservazione dei foraggi;

foraggicoltura intensiva;

foraggicoltura mediterranea;

istituzioni di entomologia agraria;

istituzioni di patologia vegetale;

lotta alle malerbe;

pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali;

produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti;

tecnica agronomica dell'irrigazione;

tecnica della conservazione dei foraggi.

Area n. 3 - Biotecnologia:

biotecnologie agrozootecniche;

chimica analitica e strumentale;

chimica lattiero-casearia;

industrie alimentari dei prodotti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

microbiologia dell'apparato digerente degli animali;

microbiologia delle acque;

microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;

microbiologia lattiero-casearia;

residui ed additivi alimentari;

tecniche della conservazione dei prodotti animali;

tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali;

tecnologia lattiero-casearia;

tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi);

trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque;

tecnologia delle carni e dei prodotti derivati;

tecnologia dei prodotti agricoli;

tecnologia dei prodotti ittici;

tecnologia dei prodotti avicoli;

tecnologia dei sottoprodotti di origine animale.

Area n. 4 - Economica:

analisi dei sistemi agrozootecnici;

commercio internazionale dei prodotti agricoli;

cooperazione ed associazionismo in agricoltura;

diritto agro-zootecnico;

economia e politica agraria;

economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura;

economia del mercato dei prodotti zootecnici;

economia della produzione ittica;

estimo e amministrazione delle imprese agrozootecniche;

istituzioni di economia e di statistica agraria;

legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica;

metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura;

organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;

organizzazione del lavoro nelle imprese agrozootecniche;

politica agraria della Comunità economica europea;

ricerche di mercato in agricoltura;

storia dell'agricoltura e delle produzioni animali;

zooeconomia;

zooinformatica gestionale.

Area n. 5 - Igienistica:

dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali;

entomologia e aracnologia veterinaria;

elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria;

elementi di patologia aviare;

elementi di patologia bovina;

elementi di patologia suina;

elementi di patologia ovi-caprina;

farmacologia e tossicologia veterinaria;

fisiopatologia degli animali domestici;

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;

igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

igiene delle carni e dei prodotti derivati;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

igiene e profilassi degli allevamenti ittici;

igiene veterinaria;

immunologia;

malattie parassitarie;

microbiologia delle acque;

microbiologia dell'apparato digerente degli animali;

microbiologia veterinaria;

parassitologia veterinaria;

patologia generale comparata;

tecnopatie degli allevamenti intensivi;

tossicologia alimentare.

Area n. 6 - Ingegneristica:

costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;

edilizia zootecnica;

ergotecnica ed infortunistica;

impiantistica ittica;

meccanica agraria;

meccanizzazione ed impiantistica zootecnica;

progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale;

struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici:

tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura;

tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici;

tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico;

tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici.

Area n. 7 - Zootecnica e zoonomica:

acquacoltura;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri);

allevamenti ovi-caprini;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

anatomia degli animali domestici;

anatomia e fisiologia delle specie ittiche;

apicoltura;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biometria zootecnica;

citogenetica zootecnica;

coniglicoltura;

ecologia zootecnica;

endocrinologia degli animali;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia zootecnica;

fisiopatologia della nutrizione animale;

fisiologia degli animali domestici;

genetica quantitativa;

idrologia a fini ittici;

igiene zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata ai sistemi zootecnici;

idronomia ittica;

itticoltura intensiva;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

molluschicoltura e crostaceicoltura;

nutrizione ed alimentazione animale;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle produzioni bovine;

tecnologia delle produzioni equine;

tecnologia delle produzioni suine;

valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;

valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti;

vallicoltura;
zootecnica montana;
zootecnica speciale I;
zootecnica speciale II;
zootecnica tropicale e sub-tropicale.

La facoltà di medicina veterinaria provvede per gli insegnamenti relativi alle discipline:
anatomia degli animali domestici;
biochimica;
fisiologia degli animali domestici;
fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
igiene veterinaria;
patologia generale comparata.

Art. 148. — Le modalità per la collaborazione fra le facoltà indicate, per assicurare il funzionamento del corso di laurea, sono riportate nel regolamento didattico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 20 ottobre 1993

Il rettore: DOZZA

94A0465

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 1994, n. 63** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con la modifica apportata dalla legge di conversione, che di quella modificata dal decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La modifica apportata dalla legge di conversione è stampata con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381». Il D.L. n. 381/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1993).

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«*3.* I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere *lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione* sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

(a) Il testo dell'art. 10 della legge n. 107/1990, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte, in attesa del recepimento delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i controlli della autorità sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva 89/381/CEE in quanto applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende previamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale.

2. Il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione di cui all'art. 12 e del Consiglio superiore della sanità, individua, tra le aziende di cui al comma 1 del presente articolo, i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione, per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto superiore di sanità, che vigila sull'entità e resa del frazionamento e sulla qualità del prodotto finale.

3. *I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.*

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate dalle singole regioni, in conformità allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 12».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A0606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al presidente dell'Istituto nazionale di statistica

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1993, di concerto con il Ministro del tesoro, l'indennità di carica da corrispondere al presidente dell'Istituto nazionale di statistica è stata determinata in lire 180 milioni annue lorde.

94A0517

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Valenza (Spagna), San Isidro (Argentina) e Rodi (Grecia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Emilio Valino, vice console onorario in Valenza (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Valenza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona, delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di altri dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Gabriele Greco, vice console onorario in San Isidro (Argentina), con circoscrizione sui «partidos» di San Fernando, Tigre, San Isidro e Vicente Lopez, nonché le Sezioni 1, 2 e 3 del Delta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di residenza all'estero e dei certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

i) autenticazione delle firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Donatella Berni in Karajannis, vice console onorario in Rodi (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le isole del Dodecanneso (ad eccezione dell'isola di Kos), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Atene di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (escluse quelle di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti, limitatamente ai soli connazionali residenti nella circoscrizione e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

h) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

i) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

k) concessione di prestiti a cittadini in condizioni di eccezionale necessità dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A0515

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari onorarie in Dundee (Gran Bretagna), Rio Cuarto (Argentina) e Mount Isa (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Amedeo Patrizio Carena, agente consolare onorario in Dundee (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Tayside, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Edimburgo, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Edimburgo, delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili,

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali, esclusi quelli da rinnovarsi ai connazionali aventi obblighi di leva, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Edimburgo;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) rilascio di procure speciali;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Anacleto Bartoccioni, agente consolare onorario nella città di Rio Cuarto (provincia di Cordoba, Argentina) con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti di Rio Cuarto, Juarez Celman, Presidente Roque saenz Pena e General Roca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o da cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza e delle richieste di rilascio o rinnovo del passaporto di connazionali residenti nella circoscrizione;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

d) rilascio di certificazioni (con l'esclusione dei certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente a persone residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare;

f) effettuazione di adempimenti relativi alla erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

g) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig ra Eliana Lago vedova Vaiente, agente consolare onorario in Mount Isa (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente Camooweal, Urandangi, Boulia, Winton, Hughenden e Richmond, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili,

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane di richieste provenienti da connazionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1994

Il Ministro: ANDREATTA

94A0516

Soppressione delle agenzie consolari onorarie in Kaduna e Kano (Nigeria) e Ismailia (Egitto)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1993 l'agenzia consolare onoraria in Kaduna (Nigeria) è soppressa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1993 l'agenzia consolare onoraria in Kano (Nigeria) è soppressa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1993 l'agenzia consolare onoraria in Ismailia (Egitto) è soppressa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro. ANDREATTA

94A0512

Soppressione del vice consolato onorario in Sollum (Egitto)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1993 il vice consolato onorario in Sollum (Egitto) è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

94A0513

Istituzione dei vice consolati onorari in Luxor (Egitto) e Sharm El Cheik (Egitto)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1993 è istituito il vice consolato onorario in Luxor (Egitto).

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1993 è istituito il vice consolato onorario in Sharm El Cheik (Egitto).

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: ANDREATTA

94A0514

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 15 novembre 1993 è stata concessa la medaglia di bronzo di benemerenza marinara ad Arata Prospero, nato a Camogli (Genova) il 31 maggio 1950, pescatore; Bozzo Giovanni, nato a Camogli (Genova) il 10 agosto 1942, C.L.C.; Chiaschetti Antonio, nato a Camogli (Genova) il 22 maggio 1938, conduttore pesca; Chiaschetti Benedetto, nato a Santa Maria Ligure (Genova) il 5 luglio 1956, marittimo; Gambazza Ettore, nato a Camogli (Genova) il 4 aprile 1950, marinaio motorista; Lagno Mario, nato a Camogli (Genova) il 21 aprile 1935, marinaio motorista; Mandato Felice, nato a Camogli (Genova) il 25 aprile 1941, capo barca traffico; Picasso Luciano, nato a Sori (Genova) il 20 gennaio 1962, artigiano; Pucci Romildo, nato a Monte Argentario (Grosseto) il 1° settembre 1936, cond. pesca; Risicato Nunzio, nato a Camogli (Genova) il 5 settembre 1938, marinaio; Risicato Roberto, nato a Camogli (Genova) il 22 agosto 1971, elettricista; Solari Francesco, nato a Recco (Genova) il 10 luglio 1963, capo barca traffico; Stasio Massimo, nato a Santa Maria Ligure (Genova) il 12 ottobre 1955, mozzo per pesca; Solimano Riccardo, nato a Recco (Genova) il 1° dicembre 1968, all. nautico; Verdina Angelo, nato a Camogli (Genova) il 1° gennaio 1957, capo barca traffico e Viacava Giuseppe, nato a Camogli (Genova) il 19 aprile 1937, capo barca pesca, con la seguente motivazione: «Venuto a conoscenza di un grave incendio a bordo di alcune imbarcazioni da diporto ormeggiate nel porto, interveniva d'iniziativa e con prontezza, riuscendo con azioni intelligenti e perizia marinaresca, coadiuvato da altri volontari, a rimorchiare le imbarcazioni in preda alle fiamme fuori dal porto, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente e scongiurando con la sua opera un disastro pubblico di ben più vaste proporzioni. Chiaro esempio di elevate doti di coraggio e spiccato senso di altruismo». — Porto di Camogli, 21 marzo 1993.

94A0520

Conferimento di onorificenza al valor di Marina

Con decreto ministeriale 24 agosto 1993 è stata concessa la medaglia d'oro al valor di Marina a Bertucelli Augusto, nato a Laconi (Nuoro) il 19 settembre 1950, cap. lungo corso, con la seguente motivazione: «Comandante del rimorchiatore "Maria Onorato" si portava in soccorso della M/C cipriota "Stainless Trader" in procinto di affondare, dimostrando grande coraggio ed elevata perizia marinaresca, riusciva, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, con rischiosa manovra ravvicinata ed esponendo se stesso e la propria unità a manifesto pericolo, a trarre in salvo dieci naufraghi». — Canale di Sardegna, 25 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1993 è stata concessa la medaglia d'oro al valor di Marina (alla memoria) a Fele Nicola, nato a Napoli il 1° febbraio 1969, 2° C° In. matricola 86VB0031M, con la seguente motivazione: «Imbarcato in qualità di componente del team ispettivo di controllo di navi mercantili in ottemperanza all'embargo decretato dalle Nazioni Unite in Adriatico, offriva volontariamente la sua piena disponibilità ad eseguire una delicata operazione in carena insieme ad altro sottufficiale incursore e si prodigava ad attuarla con slancio, generosità e piena immedesimazione con le esigenze operative dell'unità, incurante della potenziale minaccia di azioni ostili dall'esterno. Dopo aver eseguito con perizia marinaresca e professionalità la prima parte dell'operazione, decedeva nel portare a termine il suo compito. Fulgido esempio di assoluta dedizione al servizio, nel solco delle nobili tradizioni del Reparto Incursori della Marina Militare». — Acque del Basso Adriatico, 15 dicembre 1992.

94A0521

Rettifica di decreto concernente il conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1993, sulla proposta del Ministro della difesa, il regio decreto 9 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1942, registro n. 6 Marina, foglio n. 182, è stato annullato per la parte riguardante il sanzionamento della medaglia d'argento al valor militare (pag. 8) concessa sul campo al s.ten. di vasc. Piero Carminati, dal capo di stato maggiore della Marina, perché commutata in medaglia d'oro al valor militare.

Con lo stesso decreto di pari data è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare a Carminati Piero, nato a Genova l'8 gennaio 1921, s.ten. di vascello, con la seguente motivazione: «Comandante di unità silurante dislocata in zona avanzata in prossimità di base nemica, attaccava di notte decisamente ed arditamente, noncurante delle sfavorevoli condizioni di luna e della reazione navale ed aerea avversaria, una formazione di 4 CC.TT. che bombardava la costa, colpendo col siluro e danneggiando gravemente una delle unità. In seguito, manovrava con calma e perizia esemplari e sfuggiva alle unità di superficie, impiegando abilmente le bombe di profondità. Lanciato in mare dallo scoppio vicinissimo di bomba d'aereo raggiungeva incolume la costa». — Golfo degli Arabi, 31 agosto 1942.

94A0519

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo statale di Maglie ad accettare una donazione

Con decreto n. 1737/93 Sett. 1° del 29 novembre 1993 del prefetto della provincia di Lecce la direttrice didattica del 1° circolo didattico di Maglie è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Canon NP del valore di L. 1.400.000, disposta dal personale docente della scuola elementare «D. Antonio Battisti» in Scorrano.

94A0522

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Adelfia ad accettare una donazione

Con decreto n. 459/1° Sett. del 5 novembre 1993 del prefetto della provincia di Bari il direttore didattico del 2° circolo di Adelfia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un amplificatore AM 5120 V del valore di L. 737.000, un radiomicrofono VNT 851/1 del valore di L. 322.000, un ricevitore VDB 800/1 del valore di L. 569.000, due casse Espanse 200 del valore di L. 628.500, un microfono MD 2500 del valore di L. 83.000 e un sostegno S 48 del valore di L. 53.000, disposta dalla ditta Melise S.r.l. di Bari.

94A0523

Autorizzazione alla scuola elementare a tempo pieno di Zindis del circolo didattico di Muggia ad accettare una donazione

Con decreto n. 11411/2164 del 10 dicembre 1993 del prefetto della provincia di Trieste il direttore didattico reggente della direzione didattica di Muggia (Trieste) è stato autorizzato ad accettare la donazione di due computers Unisys con relativo video e tastiera del valore di L. 50.000 ciascuno, disposta dal sig. Missio Livio.

94A0524

Autorizzazione alla direzione didattica per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Aurisina ad accettare una donazione.

Con decreto n. 11411/2165 del 10 dicembre 1993 del prefetto della provincia di Trieste il direttore didattico pro-tempore della direzione didattica per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Aurisina (Trieste) è stato autorizzato ad accettare la donazione di tre tavoli ping-pong del valore di L. 300.000 cadauno disposta dalla Federazione tennis tavolo di Roma.

94A0525

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 199/93, convertito, con modificazioni, nella legge n. 293/93, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. E.T.I.C. Internazionale italiana*, con sede in Rodano, frazione Millepini (Milano) e unità di Rodano, frazione Millepini (Milano):

periodo: dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

2) *S.r.l. Calabria Francesco & C.*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

3) *S.r.l. Civani & Wellenfeld*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.

4) *S.r.l. Oliaro casa di spedizioni*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.

5) *S.n.c. Delmar*, con sede in Pescara e unità di Pescara:

periodo: dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

6) *S.p.a. Mercurio autovetture*, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e unità di S. Polo di Torrile (Parma):

periodo: dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 12.

7) *S.r.l. Zust & Bachmeier*, con sede in Como e unità di Milano:

periodo: dal 30 agosto 1993 al 28 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

8) *S.a.s. Damiani spedizioni*, con sede in Foggia e unità di Foggia:

periodo: dal 28 febbraio 1993 al 27 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

9) *S.r.l. Siad*, con sede in Torino e unità di Grugliasco, frazione Gerbino (Torino):

periodo: dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 12.

10) *S.r.l. Intertrasport*, con sede in Gorle (Bergamo) e unità di Segrate (Milano):

periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

11) *S.r.l. Intertrasport*, con sede in Gorle (Bergamo) e unità di Gallarate (Varese):

periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

12) *S.r.l. Intertrasport*, con sede in Gorle (Bergamo) e unità di Gorle (Bergamo):

periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.

13) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di S. Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

14) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di S. Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

15) *S.p.a. I.T.K.*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 6.

16) *S.a.s. Cuneosped di Morandi & C.*, con sede in Cuneo e unità di Cuneo:

periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

17) *S.p.a. Danzas*, con sede in Milano e unità di provincia di Firenze:

periodo: dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

18) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

19) *S.p.a. Fischer e Rechsteiner*, con sede in Milano e unità di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

20) *S.r.l. Cipolli e Zanetti*, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma):

periodo: dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

21) *S.r.l. Italnord*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 15 aprile 1993 al 30 luglio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13279/82 del 14 settembre 1993.

22) *S.p.a. Italmondo*, con sede in Milano e unità di Torino e Vigonza (Padova):

periodo: dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 12.

23) *S.r.l. Traspevi International*, con sede in Vicenza e unità di Vicenza:

periodo: dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

24) *S.r.l. Napoli Terminal*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

25) *S.p.a. Magazzini generali Silos e frigoriferi*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

26) *S.r.l. Gesil*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.

27) *S.r.l. Gecol*, con sede in Napoli e unità di Napoli:

periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 2.

28) *S.d.f. Giuseppe Pipitone & F.llo*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa:

periodo: dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.

29) *S.r.l. F.lli Pipitone*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa:

periodo: dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.

30) *Ditta Di Giacomo Raffaele*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa:

periodo: dal 2 agosto 1993 al 31 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

31) *S.p.a. Francesco Parisi casa di spedizione*, con sede in Trieste e unità di Milano:

periodo: dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.

32) *S.c. a r.l. Co.Vi.Mar.*, con sede in Ventimiglia, autoporto Riviera dei Fiori (Imperia) e unità di Ventimiglia, autoporto Riviera dei Fiori (Imperia):

periodo: dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.

33) *S.r.l. Ferrari servizi internazionali*, con sede in Alessandria e unità di Alessandria:

periodo: dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 8.

34) *S.r.l. Gianfranco Righi*, con sede in Bentivoglio, interporto di Bologna, e filiale di Bologna:

periodo: dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

35) *S.r.l. Gianfranco Righi*, con sede in Bentivoglio, interporto di Bologna, e filiale di Bologna:

periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 1.

36) *S.c. a r.l. Ente spedizioni genovesi*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 10.

37) *S.r.l. S.T.S.*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 3 marzo 1993 al 2 marzo 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 7.

38) *S.r.l. Sacchetti & Simi*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 1° marzo 1993 al 28 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 10.

39) *S.r.l. Transmec*, con sede in Rivalta di Torino (Torino) e unità di Rivalta di Torino (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1993 al 14 luglio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 4.

40) *Timec*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 5.

41) *S.p.a. I-Dika*, con sede in Torino e unità di Torino:

periodo: dal 15 maggio 1993 al 14 maggio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati 3.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Segrate (Milano) e Brescia, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13536/3 del 9 novembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Segrate (Milano) e Brescia, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, con sede in Saronno (Varese) e unità di Saronno (Varese), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con sede in Varese e unità di Valle Olona (Varese), Varese, Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine, con sede in Milano e unità di Dalmine (Bergamo) e Massa (Massa Carrara), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Group (Gruppo Zambon), con sede in Vicenza e unità di Lonigo (Vicenza) e Vicenza, per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 22 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 novembre 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ABB trazione, dal 1° luglio 1993 *ABB Tecnomasio S.p.a.*, con sede in Milano e uffici di Firenze, uffici di Milano, uffici di Roma, unità di Vado Ligure (Savona) e Vittuone (Milano), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 2 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993.

Limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla ABB trazione S.p.a.;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Breda Fucine, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 ottobre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e unità di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 2 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12662/91 del 1° febbraio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 7 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Personality, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria Centenari e Zinelli, con sede in Cuggiono (Milano) e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 16 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sanremo moda uomo, con sede in Caerano S. Marco (Treviso) e unità di Caerano S. Marco (Treviso), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 16 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine tubi industriali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Bergamo), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) e uffici di Torino, Bologna e Roma, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 ottobre 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Garbagnati Giacomo, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 9 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 12 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industrie tessili Cotorossi, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Scacchi 1930, con sede in Solbiate Comasco (Como) e unità di Solbiate Comasco (Como), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 3 agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 novembre 1993;

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sicons italiana*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 giugno 1990 - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 16 giugno 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 301/79.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A0493

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 gennaio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1702,65
ECU	1897,60
Marco tedesco	976,46
Franco francese	287,56
Lira sterlina	2546,31
Fiorino olandese	871,54
Franco belga	47,194
Peseta spagnola	12,058
Corona danese	251,17
Lira irlandese	2448,41
Dracma greca	6,804
Escudo portoghese	9,713
Dollaro canadese	1299,24
Yen giapponese	15,554
Franco svizzero	1157,87
Scellino austriaco	138,90
Corona norvegese	227,00
Corona svedese	213,50
Marco finlandese	303,42
Dollaro australiano	1210,92

94A0608

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 30 aprile 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di opere diverse di arte contemporanea del valore di L 33.686 077 000 complessivo, disposta in suo favore dai signori Bruno Ceccobelli, Giovanni Battista Falcone e Luigi d'Alessandro, da destinare al centro studi e archivio della comunicazione.

Con decreto 6 settembre 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di denaro di L. 1 000.000.000, disposta in suo favore dalla ditta Barilla G e R. F lli S.p.a., da destinare all'ampliamento della nuova sede didattica della facoltà di ingegneria.

Con decreto 30 settembre 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500 000.000 da erogarsi con separati atti in tre annualità uguali, disposta in suo favore dalla Parmalat S.p.a., da destinare alla ristrutturazione dei locali dell'ex sede della facoltà di farmacia in Parma, via D'Azeglio.

Con decreto 29 novembre 1993 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di (1) 121 dipinti di proprietà del sig. Zigaina Giuseppe e (2) 97 stampe fotografiche di proprietà del sig Buhler Karl Dietrich del valore di (1) L. 489.400.000 e (2) L 20.500.000, disposta in suo favore (1) dal sig. Zigaina e (2) dal sig. Buhler Karl Dietrich, da destinare al centro studi ed archivio della comunicazione, sezione di arte contemporanea

94A0535

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Cinisello Balsamo

Con D A. del 17 gennaio 1994, n. 2829, è stato disposto dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato autostradale di mq 850 sito sull'autostrada Milano-Brescia (A-4) - km 9 + 500 e contraddistinto nel catasto del comune di Cinisello Balsamo (Milano) al foglio 49, mapp. 1.

94A0538

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, si comunica che presso questa Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Prima facoltà di medicina e chirurgia.
cardiologia (c.l. medicina e chirurgia).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali·
istituzioni di analisi superiore

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A0567

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà *notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 10 gennaio 1994 recante: «Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Montevago (Agrigento)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994).

Nella relazione al Ministro dell'interno, pubblicata in calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 22, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, penultimo capoverso, dove è scritto: «... con provvedimento n. 88/938/Gab. del 14 *settembre* 1993,», si legga: «... con provvedimento n. 88/938/Gab. del 14 *ottobre* 1993,».

94A0539

Comunicato relativo al provvedimento della Commissione unica del farmaco 17 gennaio 1994 concernente: «Correzioni e precisazioni riguardanti il provvedimento 30 dicembre 1993, di riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1994).

Nell'allegato 3 al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla nota 5, in luogo di: «Attività lipasica uguale o *inferiore* ...», leggasi: «Attività lipasica uguale o *superiore* ...»; alla nota 32, in luogo di: «"Leucemia *e* cellule capellute; ..."», leggasi: «"Leucemia *a* cellule capellute; ..."».

94A0568

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300